

Riscoprire la Bioetica

Capire, formarsi, insegnare
a cura di Giorgia Brambilla

RUB3ETTINOUniversità



Riscoprire la Bioetica

Capire, formarsi, insegnare

a cura di

Giorgia Brambilla

RUBETTINO

Prolegomeni al potere sovrano sulla vita: il “diritto” al suicidio

1. *L'indegnità di essere uomini*

Il veloce diffondersi di legislazioni in materia di “suicidio assistito” nei vari Paesi lascia intendere che il “potere” di decidere sulla propria vita, fino a richiederne l'interruzione, sia emblema di libertà. In questo breve contributo, cercheremo di mostrare che, invece, non è così, ma che, anzi, tale idea manifesta una falsa idea di libertà che implode in una visione nichilista dell'essere umano, che, coerentemente con l'utilitarismo edonista, nullifica – per diritto – sé e il prossimo.

Nel testo di Karl Binding, specialista di Diritto penale, e di Alfred Hoche, professore di Medicina, pubblicato nel 1920, dal titolo *Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens*¹, ovvero “L'autorizzazione dell'annientamento della vita indegna di essere vissuta”, per spiegare l'*impunibilità del suicidio*, gli autori lo concepiscono come espressione di sovranità dell'uomo vivente sulla propria esistenza. Il suicidio non può essere compreso tra i delitti e, d'altra parte, non può nemmeno essere considerato come un atto giuridicamente indifferente. La sovranità del vivente su se stesso configura, allora, come la decisione sovrana sullo stato di eccezione, una soglia di indiscernibilità fra esteriorità e interiorità che l'ordinamento giuridico non può né escludere né includere, né vietare né permettere: l'ordinamento giuridico sopporta l'atto malgrado le sue sensibili conseguenze su di sé. Esso non ritiene di avere il potere di proibirlo.

Da questa particolare sovranità dell'uomo sulla propria esistenza, Binding e Hoche fanno derivare la necessità di autorizzare l'annientamento della “vita indegna di essere vissuta”². Tale concetto è per gli autori essenziale, perché permette loro di trovare una risposta al quesito giuridico che intendono porre: l'impunità dell'annientamento della vita deve restare limitato al suicidio, oppure deve essere estesa all'uccisione di terzi? Esistono vite umane che hanno perduto a tal punto la

1. Cfr. K. BINDING, A. HOCHÉ, *Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens*, F. Meiner, Leipzig 1920.

2. Cfr. G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 2005.

qualità di bene giuridico che la loro prosecuzione, tanto per il portatore della vita tanto per la società, ha altrettanto durevolmente perduto ogni valore?

Il concetto di “vita senza valore” o “indegna di essere vissuta” si applica innanzitutto agli individui detti “incurabilmente perduti” e che, secondo Binding, in piena coscienza della loro condizione desiderano la liberazione (“*erlösung*”). Che l’eutanasia fosse chiamata “*gnadentod*”, cioè “morte per grazia”, “morte pietosa” – termine che trae origine dal coltello a lama corta chiamato “misericordia” con cui un tempo si metteva fine ai patimenti dei moribondi – è l’inevitabile esito, secondo l’eugenista italiano Enrico Morselli³, dell’inversione concettuale che fa della stessa vittima il beneficiario della sua soppressione. Non a caso, il libro immediatamente successivo al testo di Binding e Hoche ha per titolo *Die Erlösung der Menschheit vom Elend* (“La liberazione dell’umanità dalla sofferenza”). Più problematica è la questione legata agli “idioti incurabili” (così definiti), tanto nel caso in cui siano nati tali, quanto nel caso in cui lo siano diventati nell’ultima fase della loro vita. Da una parte, non vi è alcun constatabile consenso in loro alla morte, dall’altra la loro uccisione non urta contro alcuna volontà di vivere che debba essere superata: però, chi decide? L’idea è che l’iniziativa spetti al malato stesso e, laddove egli non sia in grado di farlo, spetti a un medico o a un parente stretto, e che la decisione ultima competa a una commissione statale composta da un medico, uno psichiatra e un giurista⁴.

Tutto questo – che richiama da vicino l’ideologia nazista ed eugenetica⁵ in generale – è oggetto di dibattito e legislazione nelle attuali democrazie liberali. In effetti, la legittimazione giuridica al suicidio per colui che giudica se stesso indegno di vivere e la legittimazione alla uccisione di terzi, giudicati indegni secondo criteri simili sono di impronta liberale. Lo Stato non interviene a fronte del diritto alla libertà dell’individuo, perché tale diritto naturale è un limite rispetto a quello positivo. Tuttavia, due aspetti fondamentali meritano di essere precisati e puntualizzati. Il primo riguarda la relazione tra il diritto di autodeterminazione e il concetto arbitrario di umanità; il secondo riguarda il principio-diritto di licenza *aut* libertà.

2. Il crepuscolo dell’umanità

È un dato oggettivo il fatto che, nella misura in cui questo presunto diritto di autodeterminazione è stato rivendicato e politicamente riconosciuto, la licenza a sopprimere se stessi è sempre stata estesa anche a legittimare la soppressione altrui: su se stessi e sugli altri è stato applicato un identico criterio di dignità della vita.

3. Cfr. E. MORSELLI, *L’uccisione pietosa*, Bocca, Torino 1928.

4. Cfr. R. ESPOSITO, *Bios. Biopolitica e Filosofia*, Einaudi, Torino 2004.

5. Cfr. G. BRAMBILLA, *Il mito dell’uomo perfetto. Le origini culturali della mentalità eugenetica*, IF Press, Morolo 2009.

Arrogo a me stesso il principio di autodeterminarmi, fino a suicidarmi, in virtù della percezione e del giudizio di “vita indegna di essere vissuta”; per automatismo politico, se applico a me stesso tale criterio, dovrò legittimare il potere sovrano a fare altrettanto nei confronti di chi, per molteplici motivi, non ha preventivamente espresso il proprio parere sul personale destino e trattamento medico. Sembra che l’unico limite a tale potere sovrano sia quello di rivendicare su se stessi la decisione, depotenziando così la possibilità che altri si esprimano sulla nostra persona. In realtà, è una falsa e pericolosa strategia⁶. Chi vuole depotenziare il potere so-

6. Come si chiarirà nel proseguo delle pagine, bisogna anticipare una grave incompletezza delle argomentazioni, anche tra coloro che si mostrano contrari al suicidio assistito, come risulta al § 4 (sul valore da attribuire all’espressione di volontà della persona), del documento del Comitato nazionale di Bioetica, del luglio 2019 – *“Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito”*: «Il requisito considerato irrinunciabile perché la richiesta di aiuto al suicidio sia legittima è che questa sia informata, consapevole e libera. Nelle legislazioni che consentono l’aiuto al suicidio rimane come requisito sempre necessario che la persona determini in maniera esplicita, libera e informata la propria volontà di terminare la propria vita mediante la collaborazione di altri, che predispongono mezzi materiali attraverso cui il soggetto si dà la morte, e che non si tratti di una decisione presunta o di una acquiescenza passiva o di una mera accettazione di suggerimenti altrui. Una richiesta consapevole, libera e informata che in queste circostanze alcuni ritengono opportuno che sia rivolta ad un medico di cui la persona abbia fiducia. La comunicazione tra medico e paziente deve avvenire nel modo più appropriato possibile e spetta al medico, in prima battuta, accertare che la richiesta risponda alle condizioni di garanzia previste dalla legge. Dalla documentazione, data in genere nella cartella clinica, deve risultare che il paziente sia stato chiaramente informato sulla natura della sua malattia, sui possibili sviluppi di cure multidisciplinari e anche di prodotti in corso di sperimentazione e mirati su quelle patologie di cui è affetto il paziente e sull’effettiva possibilità di un coinvolgimento in un percorso di efficaci e continue cure palliative. Per queste ragioni la decisione di prestare assistenza medicalizzata al suicidio, pur nel rispetto di condizioni e criteri prestabiliti, non può diventare un automatismo, ma deve sempre essere presa pensando alla persona che la chiede e alla situazione specifica. Per alcune correnti di pensiero l’autodeterminazione della persona è condizione necessaria e sufficiente per legittimare ogni atto medico: in questo senso il consenso informato diviene espressione dell’autonomia del soggetto capace che rivendica il controllo sulla propria vita e sulla propria morte. Le nozioni di “consenso informato”, di “capacità legale” e di “capacità di intendere e di volere” vengono, però, a volte criticate da altri a motivo del loro carattere statico e formalistico, con un forte riferimento agli atti di disposizione patrimoniale. Questi privilegiano, quindi, una nozione di “capacità di esprimere la propria volontà o la propria identità”, che risulterebbe più dinamica e aderente al carattere personale della decisione da adottare nel contesto in esame. E in questo senso, può rilevarsi come la stessa Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 207/2018, non tratti di “capacità di intendere e volere”, ma fissi una delle condizioni per l’assistenza al suicidio in concetti di carattere più sostanziale come “capacità di autodeterminarsi” o capacità “di prendere decisioni libere e consapevoli”. Per altre correnti di pensiero, invece, la richiesta di aiuto al suicidio in determinate circostanze è espressione di uno spazio di libertà personale, da rispettare anche perché basato su principi etici e costituzionali. Riconoscere la capacità di decisione delle persone in stato di grave sofferenza non significa negare l’influenza dell’emotività nelle scelte. È nel carattere degli umani l’essere guidati nelle loro azioni da sollecitazioni emotive che interagiscono con la razionalità. Ma ciò non inficia l’autodeterminazione, né 15 può, di per sé, giustificare la limitazione della libertà delle persone sofferenti, pena l’aggiunta di nuove sofferenze. Per altre correnti ancora il consenso informato non è affatto sufficiente per legittimare un atto che comporti la disposizione della propria vita. Un’eventuale disposizione della

vano, attribuendo a se stesso l'arbitrio e la licenza di giudizio sulla propria vita e dignità – vale a dire, legittimando il suicidio o eutanasia attiva, ma negando la possibilità dell'eutanasia passiva – si pone in verità, sulla stessa linea di rivendicazione anarchica. Dare giudizio (positivo o negativo) sulla vita (in quanto degna o indegna) – anche se è il singolo soggetto che rivendica questo giudizio come valido solo per se stesso –, già presuppone che l'oggetto su cui si esprime il giudizio non abbia un'essenza definita: abbia, cioè, *una umanità in divenire*, a tal punto da poter sembrare degna o meno. Colui che si giudica indegno di vivere ed esprime su di sé un giudizio di morte sta valutando la sua stessa umanità: l'indegnità si valuta in riferimento non alla vita in generale, ma alla vita da uomo.

Questo significa che l'umanità – l'essere e vivere da uomini – non dipende dall'essenza data, ma dall'essenza che può esserci o meno; che può esserci secondo determinati gradi. Se scade al di sotto di una certa soglia che un qualsiasi criterio può stabilire, allora io rivendico il potere di sopprimere ciò che non è più uomo, fossi anche questo "oggetto infra-umano" io stesso.

In questa logica non stupisce che l'aborto sia stato il primo ambito in cui è stato contestualizzato questo tipo di referenzialità di auto-determinarsi, cioè di rivendicare in senso assoluto il principio di auto-determinazione secondo un criterio anarchico e arbitrario di "riconoscere", "applicare", "giudicare" un uomo come essere – *effettivamente* – umano (anche se la frase ha una sua assurdità concettuale per qualsiasi essere razionale). Contestualizzazione che – coerentemente – arriva a riconoscere l'omicidio dell'aborto una *scelta morale*, come espressamente dichiarato dall'abortista Colleen McNicholas, della Planned Parenthood di St. Louis⁷.

propria vita può essere giustificata solo dall'adesione a valori più alti, come per esempio avviene nel sacrificio di sé per salvare vite altrui. Vi è, quindi, a fondamento della questione un modo diverso di intendere il rapporto tra libertà e vita. Infine, coloro che considerano illecito il suicidio assistito ritengono invece che le condizioni esistenziali di grave malattia e di sofferenza insopportabile rendano i soggetti particolarmente vulnerabili. In questi casi è difficile presupporre una lucidità di giudizio e la libera capacità di volere del paziente, cioè una volontà da vero *esprit fort*. La realtà è anche che un'ipotesi del genere si muove in un'atmosfera chiaroscurale, dominata dall'angoscia e dall'incertezza e tutt'altro che illuministicamente univoca. L'atteggiamento delle persone gravemente malate e prossime alla fine può essere ambivalente e incostante. Sono generalmente persone fragili, angosciate dal timore della sofferenza e dalla mancanza di autonomia, talvolta afflitte da problemi economici e familiari, incerte del loro futuro, bisognose di essere alleggerite dal peso di decisioni gravose, spesso in stato di confusione o depressione. Sono le condizioni prevalenti di chi si trova alla fine della vita, e vanno prese sul serio sul piano bioetico per evitare il rischio che, in nome di una pretesa e supposta volontà autonoma e informata del paziente, si aprano spazi di abbandono dei soggetti considerati 'marginali', in quanto improduttivi, dipendenti e costosi, che necessitano di un sostegno solidale».

7. Si vedano l'articolo di Stefen Ertelt, pubblicato su «LifeNews», in traduzione italiana: <https://www.sabinopaciolla.com/video-mcnicholas-laborto-e-morale-e-importante-e-assistenza-sanitaria/> [22/11/2019] e il nostro *I Comandamento: uccidere*, in <http://www.sabinopaciolla.com/1-comandamento-uccidere/> [24/11/2019].

È dimostrabile che il presupposto di questo criterio anarchico sia radicato nella teologia protestante, filtrata dal calvinismo, per essere poi secolarizzata nella modernità, cioè traghettata dal Dio luterano all'uomo. Lutero è convinto che l'uomo possa solo compiere il male; che Dio arbitrariamente e anarchicamente predestina alcuni alla salvezza; che non "rende" *giusti* questi predestinati, ma si limita solo a "considerarli" tali. Calvino va oltre. Calvino è quel protestante originale che raddoppia la predestinazione divina: Dio predestina sia alla salvezza, sia alla dannazione. Dio è talmente onnipotente che la sua volontà esula da qualsiasi ragionevolezza. È Arbitrio assoluto. Volontà incondizionata. *Alcuni secoli prima dell'Oltre-Uomo di Nietzsche!* A tal punto, continua Calvino, che se Dio avesse disposto nei Comandamenti una sorta di anti-decalogo (Uccidere; Rubare; dire falsa testimonianza, ecc.) noi dovremmo ammettere *buone* (quindi "moralmente" da compiere) queste indicazioni. Inutile dire che per san Tommaso questa teologia è semplicemente assurda. Dio agisce secondo ragione; c'è un rapporto di *analogia* tra la sua bontà e la bontà umana; Dio non procede mai in modo illogico e non procede mai in contraddizione con se stesso. Dio è Logos (Gv 1,1).

Il volontarismo teologico arbitrario, anarchico e assoluto viene secolarizzato nella modernità. Nell'atto di fondazione del diritto moderno. Il diritto moderno si divide in due grandi scuole: il giusnaturalismo e il positivismo giuridico. Nel positivismo giuridico (Hobbes) lo Stato determina – come *un dio mortale* – il diritto assoluto, crea la legge e la giustizia, il criterio ultimo di bene e male. Il presupposto è che non ci sia nessuna legge morale naturale. Unica legge è quella dello Stato. Unica giustizia è l'applicazione di questa legge. Gli uomini accettano di sottomettersi a tale potere sovrano, per l'utilità di aver garantita la protezione della vita. La riflessione giusnaturalista nasce con l'obiettivo di contenere le prerogative illimitate della sovranità assoluta: Grozio e Locke affermano che prima del diritto posto dallo Stato esistono dei diritti naturali, cioè evidenti per ragione e riconosciuti a tutti, indipendentemente dallo Stato (e da Dio), validi anche in una ipotetica condizione non politica, in una sorta di "stato di natura".

Il primo di questi diritti naturali è quello alla vita (a cui seguono quello alla libertà, alla ricerca della felicità, alla proprietà provata mediata dal lavoro). In teoria, è necessario e sufficiente essere uomini perché sia dato questo diritto. Il problema sta nella presunta "sufficienza" o "insufficienza" di questa umanità. Se non fosse una questione, dovrebbe essere ovvio il riconoscimento del diritto alla vita al nascituro. Soprattutto da Organizzazioni internazionali che si arrogano Carte dei diritti dell'uomo. Eppure questo non avviene, per almeno due ragioni: a motivo di ritenere il diritto all'auto-determinazione della madre superiore al diritto alla vita del nascituro; a motivo di non riconoscere affatto il diritto alla vita al nascituro. Questa seconda ragione possiede una sua complessità: se dico che tutti gli uomini hanno, in quanto uomini, il diritto alla vita, come insegna il giusnaturalismo moderno, non posso negare tale diritto a nessuno. Questo non significa, però, che

potrei negare indirettamente il diritto alla vita. Nego l'umanità. In questo modo, il diritto naturale alla vita *di colui a cui ho preventivamente negato l'umanità* viene automaticamente a decadere. Conservo l'assunto che tutti gli uomini hanno il diritto alla vita. Nego però che tutti siano uomini.

Certamente è lecito chiedersi sia in base a quale "criterio" posso negare ad alcuni l'umanità sia in base a quale "diritto" posso assumere dei criteri per riconoscere o meno l'umanità di alcuni. Quanto al criterio o ai criteri, semplicemente questi sono infiniti: per i nazisti il criterio era l'appartenenza razziale al popolo ariano; per il comun sentire contemporaneo un criterio potrebbe essere lo sviluppo degli organi. Ma potremmo vivere, con la medesima logica, in un mondo che assume come criterio la statura di 100 cm: tutti coloro che sono inferiori per altezza a 100 cm non sono pienamente uomini. Ergo, il diritto alla vita non è riconosciuto. E così via. *In fondo – nella bella democrazia – siamo tutti sopravvissuti.* Perché chiunque – senza limite alcuno – potrebbe vincere le elezioni e inventarsi un criterio arbitrario, in base al quale accreditare (come lo stipendio a fine mese sul conto corrente) l'umanità. Non distribuisce diritti, fa di più: rivendica un potere ancora superiore: *distribuisce umanità*, distribuisce l'essenza stessa dell'uomo. L'uomo, allora, è nulla, fino a prova contraria. Il potere deve mostrare la prova contraria – in base ai suoi criteri –, ovvero se quel nulla è "considerabile come" un uomo. Allora avrà dei diritti, oppure no.

Questo è qualcosa di molto simile al potere arbitrario del Dio dei protestanti. Volontarismo assoluto e illimitato: Dio distribuisce arbitrariamente – senza criterio alcuno per di più – salvezza o dannazione. Senza neanche rendere "giusto" il salvato. Colui a cui è stata data – anonimamente e inconsapevolmente – la salvezza, è "considerato", da Dio, giusto. Ma peccatore rimane. Così come l'uomo democratico rimane nulla. E considerato (forse) "uomo", dal potere. *Morale* allora può diventare – come per Calvino sul piano religioso – qualsiasi norma. *L'Homo faber fortunae suae* diviene il creatore di un potere che – prima ancora di dispensare vita, morte o diritti – dispensa umanità. Sopprimere il nulla (l'uomo riconosciuto come tale) può allora anche essere un *dovere morale*. Tutelare la donna, dal nulla che sopprime con l'aborto, può allora essere – in sé aberrante, ma logicamente coerente con questi presupposti – *assistenza sanitaria*. *L'Homo faber fortunae suae* non rivendica più solo la libertà per diritto, ma la licenza assoluta. Il soggetto che agisce sul feto o su se stesso ha *licenza* illimitata di azione e pretende che questa azione venga riconosciuta come diritto.

3. Libertà aut licenza

Quanto al suicidio assistito, è doveroso riconoscere che nella tradizione liberale classica è assente il tale presunto diritto di auto-determinazione illimitata e assolu-

ta⁸. La libertà non si identifica con la licenza a distruggere la proprietà o se stessi. Anzi, è bene notare l'assenza totale di un tale concetto di potere sovrano arbitrario in tutto il pensiero occidentale, in cui pure si riscontrano molteplici analisi circa la legittimità o meno del suicidio. Tali posizioni teoriche che affrontano direttamente il tema, come possibilità, diritto, dovere, desiderio di togliersi la vita in modo autonomo e indipendente, sono riconducibili, ad avviso di chi scrive, al numero di quattro. E in nessuna di queste tradizioni, nella loro formulazione classica, il suicidio è stato interpretato come principio di autodeterminazione; neppure nell'unica che ne riconosce la legittimità, ovvero lo Stoicismo. Questo, infatti, lo ha fatto non sul piano giuridico, bensì su un "senso di dovere", il cui presupposto era un determinismo razionale e panteistico⁹. Per lo stoico, il suicidio non risponde affatto ad un arbitrio del desiderio, ma al dovere di rispondere attivamente alla disposizione che il destino razionale pone davanti, esercitando in ogni ambito una razionale e saggia imperturbabilità (*apatheia*). Il panteismo razionale e il determinismo cosmico sono il presupposto per l'accettazione del suicidio come eventualità, qualora sia impossibile compiere il proprio retto dovere o qualora questo sia il comando dell'autorità (come nel caso di Nerone e Seneca¹⁰). Opposta a questa visione panteistica, ottimistica e razionale dell'universo, è quella di Schopenhauer, che è vissuto più di duemila anni dopo la fondazione dello Stoicismo. Dei filosofi occidentali è colui che maggiormente concede spazio e valore alla visione orientale, decisamente opposta a quella classica dei Greci. Per il greco – come per il cristiano – il mondo è reale, buono, razionale, logico, dipendente ad un principio divino (al di là se si tratti di un principio immanente o di un Dio come descritto da Platone o Aristotele o dalla tradizione biblica). La visione orientale è diametralmente opposta: tutto ciò che esiste è una illusione, effetto colpevole del non dominio del desiderio e causa del dolore universale. Se per Aristotele il principio di tutto è Dio, in quanto Motore Immobile, se per lo scienziato ateo il principio dell'universo sono le leggi razionali e comprensibili che determinano ogni cosa, se per il Cristiano in Principio è il Logos, per Schopenhauer in principio è il Nulla, inteso come indeterminazione anarchica del desiderio. Coerentemente, rispetto alla risposta buddhista, se la volontà di vivere genera dolore, la via di liberazione non potrà che essere la nullificazione ascetica di ogni desiderio. Anche in questo caso, la delegittimazione al suicidio non viene affrontata sul piano giuridico, quanto su quello esistenziale, come illusoria soppressione del desiderio e quindi del dolore¹¹.

Tra queste due posizioni, nel pensiero occidentale si sono avvicinate altre due tesi: quella di tradizione cattolica e quella di tradizione liberale. A differenza

8. Cfr. J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo*, Rizzoli, Milano 1998.

9. Cfr. R. RADICE (a cura di), *Stoici Antichi*, Bompiani, Milano 2002.

10. Cfr. L.A. SENECA, *Lettera sul suicidio*, a cura di S. Stucchi, EDB, Bologna 2018.

11. Cfr. A. SCHOPENHAUER, *Il mondo come volontà e rappresentazione*, Laterza, Roma-Bari 1997.

delle prime due, queste ultime si sono confrontate sul piano giuridico, molto in sintonia col dibattito attuale. Nella loro formulazione classica, entrambe, tuttavia, hanno negato la legittimazione al suicidio. Il punto interessante è che è stato fatto in nome della libertà. Si è ravvisato, cioè, nella rivendicazione all'arbitrio di potere su se stessi e a maggior ragione su altri, non un atto libero, bensì un processo di volontarismo anarchico, il cui presupposto e, allo stesso tempo, il cui effetto è la nullificazione della persona: la considerazione dell'essenza umana come una assoluta e continua indeterminazione (nulla). Questa tesi ha come sua matrice l'idea che il principio sia il volontarismo anarchico e indeterminato, che la tradizione protestante ha prima pensato teologicamente (Dio come volontà incondizionata separata da qualsiasi ragionevolezza), poi politicamente (il potere sovrano come nel positivismo giuridico di Hobbes), poi individualisticamente (il potere sovrano che il singolo rivendica nei confronti della propria persona, della propria vita, della propria essenza).

È bene, infatti, tener presente che la tradizione giuridica liberale, cioè anglosassone di ispirazione protestante – per quanto poi abbia offerto i presupposti per lo sviluppo contemporaneo – non è discorde dalle conclusioni cattoliche circa la non legittimità del suicidio. Locke – rispetto alla visione medievale – riconosce che tra gli uomini esiste una alterità e estraneità reciproca; che lo Stato non è un prodotto naturale ma frutto di un contratto sociale; che gli uomini, per evidenza razionale sono in grado di cogliere e riconoscere reciprocamente l'esistenza di diritti naturali inalienabili: vita, libertà, ricerca della felicità, proprietà privata mediata dal lavoro. Il concetto di inalienabilità determina che il potere sovrano, nel suo esercizio e nelle sue leggi ha come limite proprio quei diritti che non dipendono dalle leggi poste, bensì sono precedenti, appunto naturali, cioè pre-politici, esistenti ancor prima che l'uomo diventasse cittadino ed entrasse in società. Al concetto di *inalienabilità* è legato quello di *indisponibilità*. Vale a dire, ogni persona che liberamente può disporre di sé, della sua felicità, è fautore del proprio destino e del proprio successo economico e sociale, non ha la licenza di auto-distruggersi. Locke distingue la libertà come esercizio ordinato, tutela e rivendicazione dei diritti individuali, dalla anarchica licenza, pur riconoscendo al potere sovrano il diritto di punire – anche con la morte – chi viola i beni altrui e ammettendo lo stato di guerra tra la propria persona e chiunque abbia anche solo l'intenzione di subordinarla alla propria arbitraria volontà.

Nel dibattito giuridico contemporaneo si scinde, al contrario, sempre più l'inalienabilità del diritto alla vita da quello di indisponibilità, affermando che da un lato il diritto alla vita è individuale e inalienabile ad altri, dall'altro è disponibile in senso anarchico e assoluto, rispetto a se stessi. Nella giurisprudenza liberale classica si riconosce un ordine naturale e razionale di interrelazione degli stessi diritti. Il diritto alla libertà è distinto da quello di licenza e contemporaneamente è successivo a quello alla vita.

Attualmente, invece, il diritto alla libertà, inteso come anarchia, precede quello alla vita. Questo ha una doppia conseguenza giuridica: da una parte il diritto alla libertà di autodeterminazione della donna diviene prioritario rispetto a quello alla vita del nascituro, come nel caso della legalizzazione dell'aborto; d'altra parte, il diritto alla libertà come anarchia di autodeterminazione diviene fondativo persino nei confronti del proprio diritto alla vita. Infatti, il diritto alla vita diventa subordinato rispetto all'indeterminazione assoluta di licenza nei confronti di se medesimi. A sua volta, questo presupposto che vede nell'indeterminazione la matrice originaria di ogni realtà, la cui prima espressione teologica – che precede lo stesso volontarismo luterano – si riscontra nella Cabala, offre anche il presupposto antropologico di ridefinire la persona come essenza non data, su cui quindi il potere sovrano può legiferare, esprimendo il giudizio (positivo o negativo) sulla legittimità a vivere.

In questo senso trova piena applicazione la tesi dell'Umanesimo italiano, nientemeno che la dottrina gnostica dell'uomo creato da Dio con una natura indeterminata, perché fosse suo arbitrio assoluto quello di plasmarla.

Per il nascituro, la plamazione dell'umanità spetta al potere sovrano e a chi viene delegato di tale potere (la madre, nei confronti del feto). Per colui che è nato ed è quindi sopravvissuto al potere, a chi “gli ha permesso di essere un uomo”, perché ha deciso di riconoscerlo tale, il potere delegato diviene auto-referenziale. Ora spetta a lui, soggettivamente, sospendere a se stesso il riconoscimento dell'umanità: quindi, morire per suicidio, legalmente riconosciuto come diritto, tutelando chi aiuta il suicida. Come aiutare la donna a uccidere colui a cui non spetta l'umanità, quindi neanche il diritto alla vita, diviene “tutela sanitaria” e “dovere morale” (come nella citata tesi dell'abortista Colleen McNicholas), al medesimo modo colui che aiuta il soggetto, che per diritto può e vuole suicidarsi, è da tutelare giuridicamente e approvare nella sua azione volta al rispetto della licenza individuale e del bene sociale in generale. Infatti, perfettamente in linea con questi presupposti si sono espressi alcuni membri del Comitato Nazionale di Bioetica, nella Plenaria del 18 luglio 2019, in cui è stato approvato il documento “*Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*”¹², dove si legge:

la Corte ha individuato quattro requisiti che possono giustificare un'assistenza di terzi nel porre fine alla vita di una persona malata: quando essa sia a) affetta da una patologia irreversibile e b) che sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche da lei giudicate intollerabili, c) che sia tenuta in vita grazie a trattamenti di sostegno vitale e che al contempo resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. È possibile domandarsi se questi requisiti indicati dalla Corte abbiano un valore generale o siano stati formulati in

12. Cfr. per il testo completo: <http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/riflessioni-bioetiche-sul-suicidio-medicalmente-assistito/> [22/11/2019].

riferimento al caso specifico (situazione di Fabiano Antoniani, detto Dj. Fabo) sottoposto alla sua attenzione¹³.

Per logica, nessuno di questi requisiti potrebbe legittimare né il suicidio assistito, né l'assistenza a terzi, se non presupponendo l'applicazione del principio di autodeterminazione su un essere la cui umanità è revocabile (fosse anche da quell'essere medesimo). Infatti, nello stesso documento, si legge nelle righe precedenti che «l'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale ha innanzitutto osservato che l'art. 580 del codice penale è funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento» e quindi che «l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione». Ancora, la Corte sostiene che «l'incriminazione dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio è [...] funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili». Il principio etico di tutela della vita trova, quindi, la sua estrinsecazione nell'art. 2 della Costituzione e nell'art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; ne deriva il dovere per lo Stato di approntare tutte le misure affinché la vita sia adeguatamente tutelata, «non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire». Esattamente qui è il punto: il crimine di chi istiga al suicidio è in relazione a chi ha il diritto alla vita (che lo Stato tutela). Il problema diventa la relazione tra l'istigatore al suicidio o colui che aiuta la persona a suicidarsi e chi – per alcuni criteri – non riconosce più a se stesso quella umanità, in virtù di cui esiste e si riconosce il diritto alla vita. Coerentemente, allora, il requisito b) – la malattia è «fonte di sofferenze fisiche o psicologiche giudicate intollerabili» – è il requisito fondamentale.

Infatti, i firmatari (Battaglia, Caltagirone, Caporale, Casonato, d'Avack, De Curtis, Donzelli, Garattini, Mori, Pitch, Savarino, Toraldo di Francia, Zuffa) della tesi B), riportata al § 5 del documento in esame, elencano, a favore della legalizzazione del suicidio medicalmente assistito, la copresenza delle condizioni: 1. la presenza di una malattia grave e irreversibile accertata da almeno due medici indipendenti (uno dei quali del SSN); 2. la presenza di uno stato prolungato di sofferenza fisica o psichica di carattere intrattabile o insopportabile per il malato; 3. la presenza di una richiesta esplicita espressa in forma chiara e ripetuta, in un lasso di tempo ragionevole.

Nel Comunicato del 22 novembre 2019 dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale¹⁴, in linea con queste tesi, si ribadisce che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio trova un ambito in cui si pone la contraddizione con la Costituzione, «un'area circoscritta», dove si combinano insieme il trattamento di sostegno vitale

13. *Ivi*, p. 8.

14. <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/11/comunicato-stampa-corte-cost-cappato.pdf> [23/11/2019].

a fronte di una malattia irreversibile, le intollerabili sofferenze e la capacità del paziente di prendere decisioni. Si sottolinea che il paziente già può lasciarsi morire, ma a fronte della impossibilità legale per il medico di «mettere a disposizione trattamenti atti a determinare la morte», è costretto «a subire un processo più lento e carico di sofferenze»; questo, secondo il documento, limiterebbe la propria autodeterminazione.

Il punto fondamentale resta il rapporto tra l'intolleranza fisica e psicologica al dolore e l'auto-determinazione per la revoca di dignità a vivere (come un uomo), pur tale revoca sia espressa chiaramente. Ma la vera domanda cade su *cosa* si chiede. La risposta è: «di morire». Il Comunicato sopra citato usa l'espressione «congedarsi dalla vita». Ma quale soggetto si sta «congedando»? Un *non-uomo*. Vale a dire che il suicidio assistito, così come la questione relativa a chi aiuta il paziente a suicidarsi, trova il suo senso ultimo nell'arbitrio di «congedarsi» dall'umanità, quindi dalla vita non più degna di un uomo: colui che sta continuando a vivere non è più un uomo (il paziente non si «riconosce» più tale, sospende il giudizio sulla sua stessa umanità). Non sarebbe più lui a vivere, ma una vita infra-umana da cui il paziente vuole separarsi. *Su cosa, allora, si esprime l'arbitrio del singolo? Su se stesso in quanto uomo*. La revoca si riferisce in effetti alla umanità stessa. La propria percezione del grado di dolore, per fare un esempio, è un fattore relativo e soggettivo. Ma ha senso se e solo se ad essere messa in discussione non è tanto la reale percezione di sé come uomo (se sia corretta o meno, se sia dettata dal momento di grave malattia) o il dolore immenso che una malattia può causare (cosa che nessuno ovviamente obietta). Trova senso tutto ciò se e solo se ad essere messa in discussione è l'umanità della persona. Ecco perché, sotto questa luce non aggiunge nulla la distinzione concettuale (pur doverosa per precisione di analisi) tra eutanasia e suicidio assistito¹⁵.

15. *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, cit., p. 11. «Per alcuni orientamenti distinguere l'aiuto al suicidio dall'eutanasia può risultare operazione inconsistente e speciosa, data la sostanziale equivalenza tra il fatto di aiutare una persona che vuole darsi e si dà la morte, e il fatto di essere autore della morte di questa persona. Il suicidio, che per definizione è un atto individuale quando il soggetto fa tutto da sé, cessa di essere tale nel caso in cui ci sia assistenza, ossia quando altri provvedono a predisporre gli ausili richiesti a dare la morte, e all'interessato è lasciato solo l'ultimo atto. In questo senso elementi strutturali dell'eutanasia si possono riscontrare nell'assistenza al suicidio: la volontà del soggetto, pienamente libero e consapevole, a ricevere il trattamento necessario per morire a seguito di circostanze da lui stesso puntualmente determinate sul momento o previste anticipatamente; l'impegno di un terzo di venire incontro a tale richiesta; l'interesse pubblico di controllare che siano rispettate opportune cautele; l'obbligo delle strutture sanitarie ad assistere il paziente e offrire concrete possibilità di accedere alle cure palliative e alla sedazione. Per altri orientamenti, invece, dal punto di vista filosofico e simbolico esiste una differenza significativa a livello dei principi con cui queste due azioni possono essere giustificate. Nella fattispecie dell'assistenza al suicidio si osserva che il suicidio rimane un atto della persona stessa, mentre l'eutanasia prevede nel dare la morte l'intervento di un terzo. Una distinzione che marca l'idea secondo la quale consentire a una persona di darsi la morte non è identico a dare la morte a qualcuno a seguito della sua richiesta. Si sottolinea che l'omicidio su richiesta della persona contrasta con l'opinione diffusa secondo cui la

Chiunque dovesse affermare che ogni essere umano è – per citare i trascendentali di san Tommaso – *uno, vero e buono*, in sé, non potrebbe mai concordare. Se l'uomo è *vero* in se stesso – cioè non in contraddizione con se medesimo, cioè ha un'essenza data che non evolve (aumenta o diminuisce in base a circostanze piacevolissime o drammatiche) – il suicidio e l'aiuto al suicidio cadono automaticamente – *per logica*, prima ancora che giuridicamente – nell'ambito dell'omicidio, cioè della soppressione dell'uomo, appunto.

Non è affatto un “privilegio di aberrazione” che possono vantare solo le dittature. Nelle dittature il criterio era l'ideologia, in virtù della quale, dal tempo dei giacobini e della nefasta Rivoluzione Francese, colui che non si sottometteva era annoverato e ucciso (senza compiere omicidio) come nemico del popolo. Il contro-rivoluzionario cattolico nel 1800 non era considerato un avversario; ma nel tollerante e laico stato liberal democratico di conformazione massonico-borghese era annoverato nell'ambito di eccezione del “non-uomo”: *nemico del popolo*. Per drammatica ironia nelle democrazie attuali i “non-uomini” sono tutti e nessuno. Senza neppure avere l'esigenza della rivoluzione, della ghigliottina, dell'opposizione politica. È sufficiente il criterio – valido per tutti – del nulla dell'essenza umana, su cui tutti rivendicano l'arbitrio di giudizio. Da un lato, il potere politico non interviene sulla decisione individuale di suicidarsi e offre anzi spazi giuridici e medici di applicazione decisionale: si auto-limita, nella misura in cui il cittadino vuole togliersi la vita, per un suo individuale arbitrio e criterio di vita indegna di essere vissuta. D'altra parte, non si limita quando deve prendere decisione sulla vita del cittadino, nella misura in cui questa sia stata giudicata indegna da quello stesso potere, in virtù dell'identico criterio di dignità.

Paradossalmente, la rivendicazione alla legittimità al suicidio, in nome di un potere libero e sovrano su se stessi, è la breccia per determinare un sistema politico, in cui il potere legislativo decide – democraticamente – la legittimità a vivere di ogni cittadino. E il cittadino rivendica il diritto a considerare se stesso una “fluttuazione di nulla circa l'identità dell'essenza di uomo”, chiedendo che lo Stato e terzi facciano ugualmente.

morte di un essere umano non deve essere provocata intenzionalmente da altri. L'eutanasia coinvolge persone che esprimono il desiderio di porre fine alla vita, ma che preferiscono o che necessitano che ciò avvenga per mano di un terzo».

Indice

Introduzione	7
--------------	---

Bioetica fondamentale

<i>Giorgia Brambilla</i> Che cos'è la Bioetica: definizione, modelli, principi	13
---	----

<i>George J. Woodall</i> Elementi di Teologia morale	43
---	----

<i>Pierluigi Pavone</i> La matrice antropologica della questione bioetica	73
--	----

Bioetica e Biodiritto

<i>Massimiliano Viola</i> L'ente come fondamento del diritto	101
---	-----

<i>Massimo Micaletti</i> I temi della Bioetica con gli occhi del diritto	131
---	-----

Bioetica speciale

Sessualità e inizio della vita

<i>Martina Collotta Ventriglia</i> Elementi di fisiologia della riproduzione ed embriologia	161
--	-----

<i>Simone Barbieri</i>	
L'aborto banalizzato e mascherato e le conseguenze della mentalità contraccettiva: questioni scientifiche e morali	179

<i>Claudia Navarini</i>	
Post-aborto e autodeterminazione della donna	241

Fecondazione assistita e Genetica

<i>Giorgia Brambilla, Fabio Faggioli, Maria Elzbieta Konecka</i>	
Fecondazione artificiale: desiderare un figlio tra le possibilità della "tecnica" e quelle del "mercato"	255

<i>Martina Collotta Ventriglia</i>	
I problemi etici dell'era postgenomica	279

Bioetica e transumanesimo

<i>Giulia Bovassi</i>	
Bioetica e Neuroscienze	299

<i>Rodolfo De Mattei</i>	
Dal gender al transumano: il ruolo della biopolitica	327

Adolescenza e comportamenti a rischio

<i>Barbara Costantini</i>	
Dipendenze patologiche e adolescenza: una realtà multifattoriale che necessita di sinergie pedagogiche, psicologiche e culturali	351

<i>Luisa Lodevole</i>	
Bioetica e comportamenti a rischio	373

Eutanasia e fine della vita

<i>Matteo D'Amico</i>	
L'età della tecnica e la morte	397

Fabio Persano, Fabio Fuiano

Intorno alla vita che muore. Considerazioni etiche,
giuridiche e scientifiche

417

Pierluigi Pavone, Giorgia Brambilla

Prolegomeni al potere sovrano sulla vita:
il “diritto” al suicidio

437

Appendice

Joseph Seifert

La “morte cerebrale” è la morte umana?

Nota della curatrice

451

Joseph Seifert

La “morte cerebrale” è la morte umana?

453

Gli Autori

487

STAMPATO IN ITALIA
nel mese di gennaio 2020
da Rubbettino print per conto di Rubbettino Editore srl
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
www.rubbettinoprint.it

C'è chi la delimita alla "clinica", chi la reputa "troppo accademica", chi la immagina "globale". Negli ultimi anni, la Bioetica sembra aver smarrito la sua identità e la sua missione. Eppure, se per alcuni questa disciplina sembra caduta in disuso, a non perdere vigore e attualità sono gli attentati alla vita umana, quella nascente come quella morente, così come gli attacchi alla procreazione e alla famiglia, fino a sfide sempre nuove e già controverse.

L'idea di questo libro nasce dal desiderio di recuperare una delle più importanti caratteristiche della *Bioetica*: *un sapere di tipo pratico che educa alla realtà e, dunque, alla verità dell'essere umano*. È necessario oggi non solo dire no, ma capire perché una certa scelta rispetta o meno il bene della persona umana e la legge morale impressa nella sua natura.

La sfida è *riscoverire la Bioetica* e la sua importanza per la "buona battaglia" in difesa della vita umana, che oggi come non mai ci obbliga a formarci. Per questo, il libro si rivolge soprattutto a chi è in prima linea nell'ambito educativo o nel mondo pro-life; ma anche a chi semplicemente vuole capire più a fondo cosa si cela dietro ai fatti di attualità che toccano la vita umana e si susseguono attorno a lui.

L'invito a una vera e propria "caccia al tesoro"; perché *riscoverire la Bioetica* significa riscoprire l'inalienabile valore della persona umana, creata a immagine di Dio, l'inviolabilità della sua vita e l'intangibilità del suo corpo, a scanso del riduzionismo relativista e del nichilismo di cui è permeato il razionalismo moderno.

Giorgia Brambilla è docente stabile presso l'Ateneo Pontificio "Regina Apostolorum" (APRA) e incaricato presso la Pontificia Università Lateranense. Già professore invitato all'Università Sapienza e cultore della materia all'Università di Roma Tor Vergata. Ha conseguito il dottorato in Bioetica, la licenza in Teologia con specializzazione in Morale sessuale e familiare, la laurea in Scienze religiose e la laurea in Ostetricia. All'APRA svolge corsi di Teologia morale e di Bioetica da più di dieci anni; è coordinatrice della laurea magistrale in Scienze Religiose (indirizzo pedagogico-didattico) ed è consigliere dell'Istituto "Scienza e Fede". È Reviewer della rivista "Studia Bioethica". Collabora nell'ambito della formazione con varie associazioni cattoliche e pro-life, svolgendo conferenze in tutta Italia. Scrive articoli di carattere bioetico per blog e riviste e cura le rubriche radio "Diario di Bioetica" (radioromalibera.org) e "Preferisco il Paradiso: rubrica di Teologia morale" (radiobuonconsiglio.it). Tra i suoi lavori di ricerca più importanti: il manuale *Sessualità, gender ed educazione* (Edizioni Scientifiche Italiane, 2015), tradotto in inglese e in coreano, e la monografia *Uova d'oro. L'eugenetica, il grande affare della salute riproduttiva e la nuova bioschiavitù femminile* (Editori Riuniti University Press, 2016), catalogato nella Biblioteca del Congresso di Washington.

